



TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

*TERZA SEZIONE CIVILE*

R.G. 2801/2014

Il Giudice,

sciogliendo la riserva,

ha emesso la seguente

ORDINANZA

ex art. 702 bis c.p.c.

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la società

ha agito ex art. 2033 c.c. nei confronti di Veritas s.p.a., concessionaria del servizio di trasporto e smaltimento rifiuti per il Comune di Venezia, per la ripetizione della somma di euro 6.593,21, oltre accessori e rivalutazione, indebitamente pagata a titolo di IVA sulle fatture emesse dalla convenuta per il pagamento della T.I.A. nel periodo tra il 12.6.2003 e il 18.11.2010.

Ritualmente costituitasi in giudizio, Veritas ha contestato l'esistenza di un "pagamento" ex art. 2033 c.c., stante la neutralità dell'IVA per i soggetti che possono portarla in detrazione. Nel merito, ha dedotto l'infondatezza della pretesa chiedendo il rigetto della domanda.

Nella domanda di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. l'onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, ovvero l'avvenuto pagamento e la mancanza (*ab origine* o sopravvenuta) di una giusta causa delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore del convenuto (cfr. *ex multis* Sez. L, Sentenza n. 17146 del 13/11/2003).

L'avvenuto versamento dell'IVA da parte della ricorrente, società che opera nel settore della ristorazione, non è in contestazione. Nel nostro ordinamento finanziario il sistema impositivo dell'IVA si configura come un sistema connotato dal c.d. principio della neutralità dell'imposta, essendo fondato



essenzialmente sui criteri della rivalsa e della detrazione, ovvero dell'obbligo di riversarla per l'operatore che l'incassa, e della possibilità di recuperarla per l'operatore che la paga. Il cedente dei beni o il prestatore del servizio nell'esercizio di un'impresa ha, infatti, l'obbligo di versare all'Erario l'IVA nell'importo indicato nella fattura che si riferisce alla cessione di beni o alla prestazione di servizi (o alle importazioni effettuate) e deve, poi, addebitarla, a titolo di rivalsa, al cessionario o committente; quest'ultimo, a sua volta, ha la possibilità di detrarre - dall'imposta relativa alle operazioni effettuate - l'ammontare dell'imposta assolta o dovuta, o a lui addebitata a titolo di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19. Per i soggetti IVA (imprenditori e lavoratori autonomi), dunque, l'applicazione dell'imposta è, in via di principio, neutrale, posto che l'IVA sulle operazioni attive è da essi trasferita sui clienti, mentre quella sui loro acquisiti è recuperata compensandola con la prima, a guisa di credito verso l'Erario; ne consegue che il tributo viene a gravare, in via definitiva, sui c.d. consumatori finali.

In altri termini, nei rapporti tra soggetti Iva, il principio della deduzione dell'imposta pagata a monte, insieme con il diritto-dovere della rivalsa, assicurano il rispetto della neutralità dell'iva che non viene a costituire un elemento di costo nei confronti di tali soggetti, per i quali il versamento dell'iva contestuale deduzione non costituisce "pagamento" ai sensi dell'art. 2033 c.c. che richiede un pagamento effettivo e non apparente o "neutro", con conseguente non ripetibilità (Cass. Sez. L, Sentenza n. 18686 del 2008 Sez. I, Sentenza n. 3078 del 1992, Cass. n. 4720 del 1988, Sez. I, Sentenza n. 4098 del 12/05/1990).

Al riguardo non può accogliersi la tesi sostenuta dalla ricorrente, secondo la quale la detrazione (o la detraibilità) dell'imposta corrisposta al cessionario dalla propria dichiarazione Iva da parte del cedente sarebbe circostanza rilevante non nell'ambito del rapporto privato esistente tra i due soggetti, ma solo nei confronti dell'Erario.

Come più volte affermato dalla Suprema Corte, dal compimento di un'operazione assoggettata ad IVA discendono effettivamente tre rapporti, i quali, sebbene collegati, restano distinti ed indipendenti e non interferiscono tra loro: a) tra l'amministrazione finanziaria ed il cedente, relativamente al pagamento dell'imposta; b) tra il cedente ed il cessionario, in ordine alla



rivalsa; c) tra l'amministrazione ed il cessionario, per ciò che attiene alla detrazione dell'imposta assolta in via di rivalsa.

L'autonomia dei rapporti, tuttavia, non esclude l'assenza di un "pagamento" effettivo nei rapporti tra i soggetti IVA, stante il principio di neutralità ricordato. In caso di restituzione dell'indebito, colui che ha originariamente corrisposto l'imposta a titolo di rivalsa sarebbe comunque tenuto a riversare quanto originariamente detratto in sede di dichiarazione, perché in caso contrario ne conseguirebbe un'ingiusta locupletazione.

In altre occasioni, peraltro, la Suprema Corte ha chiarito che l'autonomia dei tre rapporti originati da un'operazione assoggettata ad IVA presuppone che rimanga salvo il principio della neutralità dell'IVA, che postula in ogni caso - ai fini della regolarizzazione, e del conseguente rimborso di un'imposta indebitamente fatturata - che sia, in concreto, esclusa l'eventualità di una perdita di entrate fiscali da parte dell'Erario (cfr. in motivazione Cass. Sez. 5, Sentenza n. 4020 del 2012).

Il cessionario può ripetere quanto assume di aver indebitamente pagato al cedente a titolo di Iva, solo se non abbia portato in detrazione o non abbia comunque la facoltà di portare in detrazione la relativa somma nella propria dichiarazione d'imposta (in relazione alla sua qualità d'imprenditore), atteso che, in caso contrario, il pagamento assertivamente indebito non ha il carattere di un esborso effettivo (v. Cass. 13.3.92 n. 3078, Cass. n. 4720 del 1988; Cass. Sez. L, Sentenza n. 18686 del 2008, Sez. I, Sentenza n. 3078 del 1992, Cass. Sez. I, Sentenza n. 4098 del 12/05/1990; v. anche sent. Commissione Tributaria Provinciale di Trento n. 94/12, Commissione Tributaria Provinciale di Torino n. 75/2012, Commissione Tributaria Provinciale di Venezia n. 241/2010, nelle quali la neutralità dell'iva è considerata sotto il profilo della carenza di interesse ad agire)

La restituzione non può eccedere l'effettiva diminuzione patrimoniale subita da chi ha sostenuto un pagamento privo di causa; secondo l'opinione dottrinale prevalente, formulata anche nella letteratura relativa al codice civile previgente, anche l'azione di ripetizione di indebito si basa sul principio di restituzione dell'arricchimento senza causa. Colui che agisce per la ripetizione di un indebito allega, infatti, la dazione senza causa di una somma di denaro come spostamento patrimoniale privo di causa, che non è



ravvisabile nel caso in cui il soggetto iva abbia portato in detrazione l'iva pagata .

Secondo l'assunto della ricorrente tale interpretazione comporterebbe un'imposizione illegittima per i privati e legittima per i titolari di partita iva, ma in realtà ciò che viene in rilievo non è l'astratta qualifica del soggetto, bensì l'esistenza o meno di un pagamento effettivo.

Poichè la ricorrente non ha mai contestato di aver detratto l'iva versata sulle fatture oggetto di causa, né ha dedotto il contrario, la domanda non può trovare accoglimento (v. anche sentenza Tribunale di Genova 3.7.2014).

Il contrasto giurisprudenziale esistente sulla questione, anche all'interno del Tribunale adito, giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, Tersa Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella presente controversia, disattesa ogni diversa istanza o eccezione,

Rigetta la domanda e compensa le spese.

Si comunichi.

Così deciso in Venezia, 24.11.2015

Il Giudice

dott.ssa Innocenza Vono

